

DECORRENZA E DURATA

Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro decorre dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 1999. Esso si intenderà tacitamente prorogato di anno in anno, ove non sia disdetto da una delle parti contraenti, sei mesi prima della scadenza, a mezzo di lettera raccomandata.

SISTEMA CONTRATTUALE

L'art.4 del CCNL 11 maggio 1992 è sostituito dal seguente:

Art.4 - Sistema contrattualeLivello nazionale di categoria

Al livello contrattuale nazionale di categoria spetta il compito di trattare le materie specifiche di settore e definire i contratti collettivi dei diversi settori artigiani.

A questo scopo il livello contrattuale nazionale di categoria tratta per ognuno dei settori artigiani in particolare i seguenti argomenti:

- . relazioni sindacali di settore
- . materie da rinviare o rimettere alle strutture regionali di categoria
- . sistema di classificazione
- . retribuzione
- . durata del lavoro
- . normative sulle condizioni di lavoro
- . azioni positive per le pari opportunità
- . altre materie tipiche dei CCNL
- . costituzione di eventuali fondi di categoria

Livello decentrato di categoria

La titolarità unica contrattuale a livello decentrato di categoria spetta alle organizzazioni regionali di categoria.

Tale livello contrattuale ha il compito di applicare i CCNL alle realtà regionali di settore e di comparto e definire un livello salariale regionale che tenga conto della situazione del sistema artigiano regionale, rilevata attraverso alcuni indicatori convenuti tra le parti.

In presenza di aree caratterizzate da elevata concentrazione di imprese di settore, su esplicita delega delle strutture regionali, l'esercizio della titolarità contrattuale può essere affidato alle corrispondenti strutture territoriali, ferma restando la validità regionale degli accordi raggiunti.

Ove a livello di territorio emergano particolari problemi di carattere locale non previsti dal Contratto Regionale Integrativo vigente, la relativa trattativa, anche su istanza delle strutture territoriali, sarà assunta dalle strutture regionali o delegata alle strutture territoriali interessate.

Qualora i tempi di avvio dei CCRIL non siano definiti dai CCNL di riferimento, le parti convengono che le trattative per la realizzazione dei CCRIL siano comunque avviate in ogni regione entro 2 anni dalla decorrenza dei CCNL.

Procedure e tempi di svolgimento dei negoziati

Nella comune volontà di porre in essere un sistema di relazioni sindacali, mirato ad attribuire funzionalità ed organicità al sistema contrattuale convenuto e di favorire, in tale contesto, il non ricorso ad azioni conflittuali, viene concordato che i rapporti tra le parti a ciascuno dei livelli individuati si svolgeranno secondo le procedure ed i tempi di seguito descritti.

Il rispetto delle successive norme e procedure è condizione affinché sia garantita la continuità contrattuale senza vacanza temporale rispetto alla scadenza dei precedenti contratti.

Livello nazionale di categoria

. ciascuna delle parti può inviare la disdetta del contratto nazionale non oltre i 6 mesi prima della data di scadenza; il CCNL mantiene comunque la sua validità fino alla data di scadenza prevista;

. la piattaforma per il rinnovo del contratto deve essere inviata almeno 5 mesi e mezzo prima della scadenza prevista;

Sc

peg

R sue G RA → [signature] G g

[signature]

. entro 15 giorni dall'invio della piattaforma si terrà un incontro di illustrazione della stessa e di fissazione della data di apertura del negoziato che dovrà aver luogo entro 1 mese dallo' incontro di illustrazione della piattaforma.

. a partire dalla data di apertura del negoziato le parti hanno 5 mesi di tempo per trovare un accordo sostitutivo del precedente;

. trascorso questo tempo senza aver trovato un accordo reciprocamente soddisfacente le parti hanno ulteriori 15 giorni di tempo per concludere il negoziato ovvero richiedere l'intervento delle Confederazioni nazionali;

. trascorsi ulteriori 15 giorni senza aver trovato un accordo, le parti convengono che si richiederà l'intervento di mediazione del Ministro del lavoro. Ciascuna delle parti è abilitata ad avanzare tale richiesta;

. trascorsi ulteriori 30 giorni dallo' inoltrare della richiesta di intervento del Ministro senza che l'intervento abbia avuto inizio, le parti si ritengono libere da ogni vincolo procedurale.

Le parti convengono che i termini sopra indicati sono sospesi per il periodo 1° - 31 agosto.

Nel caso che una delle Organizzazioni firmatarie il presente accordo non partecipi, nel rispetto delle procedure e dei tempi convenuti, allo svolgimento dei negoziati, la stessa è impegnata ad applicare gli accordi raggiunti.

Qualora la piattaforma sindacale per il rinnovo contrattuale sia inviata dalle OO.SS. oltre i termini previsti, l'eventuale accordo non prevederà alcun riconoscimento salariale del periodo di ritardo nella presentazione della piattaforma (ad eccezione dell'indennità di vacanza contrattuale, ove spettante, di cui al successivo titolo) nel caso si determini un periodo di carenza.

Qualora, inviata la piattaforma, non si dia luogo all'apertura del negoziato nei tempi stabiliti da parte delle Organizzazioni imprenditoriali artigiane, l'eventuale accordo prevederà un riconoscimento salariale

proporzionato al periodo di ritardo nell'apertura delle trattative, nel caso si determini un periodo di carenza.

Indennità di vacanza contrattuale

Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a 3 mesi dalla data di scadenza del CCNL, ai lavoratori dipendenti ai quali si applica il contratto medesimo non ancora rinnovato sarà corrisposto, a partire dal mese successivo ovvero dalla data di presentazione delle piattaforme ove successiva, un elemento provvisorio della retribuzione.

L'importo di tale elemento sarà pari al 30% del tasso di inflazione programmato, applicato ai minimi contrattuali vigenti, inclusa la ex indennità di contingenza.

Dopo sei mesi di vacanza contrattuale, detto importo sarà pari al 50% dell'inflazione programmata. Dalla decorrenza dell'accordo di rinnovo del contratto l'indennità di vacanza contrattuale cessa di essere erogata.

Tale meccanismo sarà unico per tutti i lavoratori.

Livello decentrato di categoria

La decorrenza dei CCRIL cadrà a metà della vigenza dei CCNL di riferimento. La definizione dei CCRIL avverrà nel rispetto delle seguenti procedure:

. la piattaforma per il rinnovo del contratto deve essere inviata almeno 4 mesi prima della data di decorrenza;

. entro 15 giorni dall'invio della piattaforma si terrà un incontro di illustrazione della stessa e di fissazione della data di apertura del negoziato che dovrà aver luogo entro 1 mese dallo incontro di illustrazione della piattaforma;

. a partire dalla data di apertura del negoziato le parti hanno 3 mesi di tempo per trovare un accordo;

. trascorso questo tempo senza aver trovato un accordo reciprocamente soddisfacente le parti hanno ulteriori 15 giorni di tempo per concludere il negoziato ovvero richiedere l'intervento delle Categorie nazionali;

. trascorsi ulteriori 15 giorni senza aver trovato un accordo, le parti convengono che si richiederà

se

RF

R

RF + [signature]

[signature]

[signature]

l'intervento di mediazione dell'Assessore Regionale al Lavoro. Ciascuna delle parti è abilitata ad avanzare tale richiesta;

. trascorsi ulteriori 15 giorni dallo' inoltro della richiesta di intervento dell'Assessore senza che l'intervento abbia avuto inizio, le parti si ritengono libere da ogni vincolo procedurale.

Le parti convengono che i termini sopra indicati sono sospesi per il periodo 1° - 31 agosto.

Nel caso che una delle Organizzazioni firmatarie il presente accordo non partecipi, nel rispetto delle procedure e dei tempi convenuti, allo svolgimento dei negoziati, la stessa è impegnata ad applicare gli accordi raggiunti.

Qualora la piattaforma sindacale per il rinnovo contrattuale sia inviata dalle OO.SS. oltre i termini previsti, l'eventuale accordo non prevederà alcun riconoscimento salariale del periodo di ritardo nella presentazione della piattaforma, nel caso si determini un periodo di carenza.

Qualora, inviata la piattaforma, non si dia luogo all'apertura del negoziato nei tempi stabiliti da parte delle Organizzazioni imprenditoriali artigiane, l'eventuale accordo prevederà un riconoscimento salariale proporzionato al periodo di ritardo nell'apertura delle trattative, nel caso si determini un periodo di carenza.

Dopo 4 mesi dalla data di decorrenza del CCRIL, nel caso in cui, pur in presenza di piattaforma, non siano state avviate le trattative, ai lavoratori interessati verrà comunque corrisposto un incremento retributivo mensile, la cui entità sarà stata stabilita dai CCNL a titolo di acconto sui futuri miglioramenti della retribuzione regionale.

In base all'Accordo Interconfederale 3 agosto-3 dicembre 1992, al fine di verificare "l'andamento del settore della acconciatura e dell'estetica nella regione" agli effetti della contrattazione salariale di secondo livello, le parti in sede regionale avranno a riferimento le eventuali informazioni-elaborazioni raccolte dagli Osservatori. In tale ambito, le parti, sempre a livello regionale, si

[Handwritten initials]

[Handwritten signatures and initials]

attiveranno affinché indicatori di categoria possano essere congiuntamente individuati.

Verranno comunque presi in esame i seguenti indicatori con le rispettive fonti:

- PIL regionale (Fonte: Istituto G.Tagliacarne)
- Valore aggiunto per addetto (Fonte: Istituto G.Tagliacarne)
- Andamento occupazionale ed evoluzione dei settori (Fonte: INPS/Enti Bilaterali)
- Andamento dei settori, anche in relazione alla sua concentrazione territoriale: n° delle imprese; n° degli addetti; media dimensionale delle imprese (Fonte: INPS/CCIIAA)

A livello regionale, le parti, inoltre, valuteranno le prospettive future dell'andamento dei settori nella regione, anche alla luce di interventi e di progetti specifici per l'acconciatura e l'estetica, tesi ad accrescere la produttività e l'efficienza delle imprese.

Contrattazione regionale in vigenza del presente CCNL

L'incremento retributivo mensile di cui all'ultimo comma delle procedure per la contrattazione regionale è stabilito nella misura del 25% della media degli incrementi retributivi pattuiti nei contratti regionali sottoscritti, durante la vigenza del presente CCNL, sino a quel momento.

Le parti, in ogni caso, si incontreranno entro il 31.12.1998 per verificare l'andamento della contrattazione regionale.

LAVORATORI PORTATORI DI HANDICAP

All'art.5 del CCNL 11 maggio 1992, dopo il titolo "Lavoratori inabili", aggiungere la seguente frase:

"Per i lavoratori portatori di handicap si fa riferimento alla L.104/92."

MODIFICHE ALL'ACCORDO INTERCONFEDERALE 21.7.1988

In coda all'art.5 del CCNL 11 maggio 1992, aggiungere le seguenti:

MODIFICHE ALL'ACCORDO INTERCONFEDERALE 21.7.1988
 nella parte relativa al fondo regionale intercategoriale per la salvaguardia del patrimonio di professionalità di lavoro dipendente ed imprenditoriale.

Confartigianato, Cna, Casa e Clai e Cgil, Cisl e Uil convengono sulle seguenti modifiche dell'Accordo Interconfederale del 21.7.1988, le quali sono riferite alla parte che, nel testo dell'accordo, è immediatamente riportata dopo il "Protocollo per il funzionamento del fondo" (di rappresentanza sindacale), la successiva "Nota a Verbale di Cgil, Cisl e Uil e la seguente presa d'atto delle Confederazioni Artigiane della stessa Nota a Verbale.

Primo capoverso

Le Confederazioni Artigiane e le OO.SS. stipulanti, intendendosi per queste ultime le organizzazioni confederali unitamente alle rispettive federazioni di categoria, nel ribadire il riconoscimento dovuto al ruolo economico svolto dal comparto artigiano ed al fine di salvaguardare l'occupazione ed il patrimonio di professionalità di lavoro dipendente ed imprenditoriale, indispensabile per la continuità e lo sviluppo delle attività, date le specificità che connotano le imprese artigiane, convengono sull'individuazione di soluzioni che, a sostegno del sistema impresa, comportano benefici per i lavoratori dipendenti e gli imprenditori artigiani.

Punto 1)

Allo scopo di contribuire alla salvaguardia dell'occupazione e del patrimonio di professionalità di lavoro dipendente ed imprenditoriale delle imprese artigiane, le parti istituiranno al livello regionale un fondo intercategoriale.

Punto 3)

Il fondo regionale, anche al fine di evitare la riduzione del personale, provvederà ad erogare provvidenze per il sostegno al reddito dei lavoratori delle imprese interessate da riduzione di orario e/o da sospensione temporanea delle attività, secondo i criteri e le modalità indicati ai punti 7), 9), 11), 12).

Punto 7)

Il fondo regionale di cui al punto 1) potrà erogare le provvidenze di cui al punto 3) nei casi di crisi congiunturale e per gli eventi che andranno individuati tra i seguenti:

- eventi atmosferici eccezionali che provochino danni documentati tali da richiedere la sospensione delle attività;
- calamità naturali;
- interruzione dell'erogazione delle fonti energetiche causata da fattori e soggetti esterni all'impresa;
- difficoltà di utilizzo delle materie prime già acquisite dovute a fattori e soggetti esterni non legati al sistema economico produttivo e di mercato.
- incendio

In via analogica, la commissione di cui al punto 11) potrà individuare ulteriori eventi assimilabili per natura ed entità a quelli sopra elencati.

Punto 8): da cassare**Punto 9)**

Per tutti gli eventi considerati, la durata nonché l'entità degli interventi del fondo saranno stabilite dalle parti regionali in apposito regolamento, al fine di rispondere in modo ottimale alle richieste di intervento.

Punto 15): cassare l'ultimo comma ed aggiungere:

Fatti salvi gli accordi già intervenuti a livello regionale relativamente alla contribuzione al Fondo per l'anno 1993 e l'impegno delle parti a costituire il Fondo in tutte le Regioni entro la stessa data, convenzionalmente la quantità di cui sopra dall'1.1.1993 fino al 31.12.1994 è fissata in lire 80.000 per ciascun anno per ogni dipendente.

A partire dall'1.1.1995 e fino al 31.12.1996 tale importo è elevato a lire 84.000 per ciascun anno per ogni dipendente. Su proposta dei Fondi regionali, le parti, a livello regionale, potranno stabilire per i casi di crisi congiunturale versamenti aggiuntivi sui quali non opera l'accantonamento del 7% di cui al punto 19).

Punto 16)

Le 8 ore di cui al punto precedente saranno quindi destinate agli interventi di sostegno al reddito dei lavoratori.

Le 2 ore saranno destinate ad interventi per gli artigiani e per il sostegno alle imprese, che andranno individuati tra i seguenti:

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.

- il primo ripristino del ciclo produttivo;
- riallocazione o riorganizzazione dell'attività produttiva dovute a fattori e soggetti esterni per la modifica dei processi sia tecnologici che di prodotto;
- servizi reali all'impresa, quali attività formative, di diffusione delle tecnologie, ecc..

Punto 17)

Il fondo sarà collocato all'interno dell'Ente Bilaterale regionale.

Punto 19)

Una quantità pari al 7% degli accantonamenti regionali, relativi alle prestazioni di cui ai punti 3) e 4) verrà destinata ad un fondo nazionale collocato all'interno dell'ente bilaterale nazionale, suddiviso nei due capitoli separati (lavoratori dipendenti, artigiani) gestito pariteticamente dalle parti. La costituzione ed il funzionamento del predetto fondo nazionale saranno assicurati dalla Commissione di cui al punto 14).

Punto 25): cassare la frase contenuta nell'inciso (dalla parola "ove" fino alla parola "acquisite") e cassare la successiva parola "eventuali".

Roma ~~22 giugno 1996~~

FORMAZIONE PROFESSIONALE

All'art.6 del CCNL 11 maggio 1992, aggiungere i seguenti commi aggiuntivi:

"Al fine di un'applicazione coerente della L.845/78 con le peculiarità settoriali, le parti convengono di attivare entro settembre 1996 un confronto a livello nazionale, teso ad attuare iniziative congiunte in materia di formazione professionale per creare corrispondenza fra attestati o diplomi di qualifica per lo sviluppo di una occupazione giovanile sulla base di livelli di professionalità reali.

Le parti, a livello regionale, si impegnano altresì a predisporre proposte ed iniziative nei confronti dell'Ente Regione per l'erogazione di incentivi a sostegno dell'occupazione dei giovani e per la ridefinizione di

Sc
 Alf
 R
 SUPA
 +
 C
 P

percorsi formativi integrati con forme di lavoro dipendente prima di raggiungere la qualificazione professionale."

FLESSIBILITA' DELL'ORARIO DI LAVORO

All'art.15 del CCNL 11 maggio 1992, 2° comma, sostituire le parole 80 ore con le parole 120 ore.

CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO

All'art.17 del CCNL 11 maggio 1992, prima dell'ultimo comma aggiungere il seguente alinea:

" - assunzione per affiancamento di lavoratori destinati ad assentarsi per astensione obbligatoria o facoltativa per maternità o paternità, da instaurare in data non anteriore a tre mesi dal programmato inizio dell'assenza. Durante il periodo di affiancamento, il rapporto potrà essere anche a tempo parziale."

All'ultimo comma, dopo la parola frazione, aggiungere le seguenti frasi:

"..., compresi apprendisti e contrattisti. Le aziende fino a tre dipendenti, come sopra computati, possono comunque effettuare due assunzioni a termine."

MINIMI CONTRATTUALI

Ai sensi e per gli effetti dell'Accordo Interconfederale vigente in materia di riforma della struttura della retribuzione, sottoscritto nelle date del 3 agosto e del 3 dicembre 1992, le parti concordano, ai fini della definizione degli incrementi retributivi e del riallineamento, sui seguenti tassi di inflazione programmata:

1996-1997	7%
1998	2,5%
1999	2%

Pertanto, a partire dall'1.7.1996, verranno erogati, secondo gli importi indicati alle singole scadenze, i

sc

6
pp

g

R *SA* *AA*

+ *AA* *PP*

seguenti incrementi retributivi, corrispondenti ai tassi di inflazione sopra concordati per i rispettivi periodi:

TABELLA A)

Liv.	1.7.1996	1.9.1997	1.9.1998	1.9.1999	Tot.a regime
1°	58.000	52.000	50.000	45.000	205.000
2°	55.000	50.000	42.500	42.500	190.000
3°	53.000	47.000	40.000	40.000	180.000
4°	48.000	42.000	38.000	37.000	165.000

La somma forfettaria di L.20.000 mensili, erogata, a partire dal mese di gennaio 1993, a titolo di EDR, sarà considerata utile ai fini dei vari istituti contrattuali alla stessa stregua della ex indennità di contingenza di cui alla L.38/86.

Eventuali aumenti mensili corrisposti a titolo di acconto sui futuri miglioramenti contrattuali o in previsione del presente rinnovo saranno assorbiti fino a concorrenza degli incrementi retributivi previsti dal presente CCNL, mentre non sono assorbibili eventuali livelli retributivi derivanti da accordi integrativi pattuiti a livello regionale.

TABELLA B)

Nuovi minimi contrattuali

(importi complessivi derivanti dalla somma della paga base all'1.9.1995 e degli incrementi retributivi di cui al presente contratto:

Liv.	1.7.1996	1.9.1997	1.9.1999	1.9.1999
1°	758.000	810.000	860.000	905.000
2°	625.000	675.000	717.500	760.000
3°	553.000	600.000	640.000	680.000
4°	478.000	520.000	558.000	595.000

* * *

[Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large signature on the right and several smaller ones on the left and bottom center.]

Nota a verbale

Le parti dichiarano che gli incrementi retributivi derivanti dalla presente intesa sono stabiliti secondo le modalità previste dall'Accordo Interconfederale sottoscritto dalle parti in data 3 agosto-3 dicembre 1992, per cui rispondono, pur ricompresi nell'unico importo di cui ai nuovi minimi contrattuali, anche all'esigenza di tutela del potere di acquisto delle retribuzioni precedentemente svolto dalla ex indennità di contingenza. In tal senso dovranno essere intesi, qualora norme di legge e/o accordi collettivi, prevedendo differenti regolamentazioni, comportino effetti in ordine alla fiscalizzazione degli oneri sociali e/o interventi a favore delle imprese.

In caso di scostamento tra inflazione programmata ed inflazione reale, le parti concordano di procedere ai riallineamenti retributivi calcolati sulla base della retribuzione media nazionale in vigore nell'anno precedente.

Le parti si incontreranno entro il mese di gennaio di ciascun anno allo scopo di stabilire le modalità ed i criteri di erogazione degli ammontari previsti.

A partire dal mese di gennaio 1998 si darà luogo al riallineamento relativo al biennio 1996-1997.

Tale riallineamento non avrà luogo in presenza di uno scostamento tra inflazione programmata ed inflazione reale pari o inferiore allo 0,50%; uno scostamento superiore darà luogo al riallineamento a partire dal tasso % di inflazione programmata.

Qualora lo scostamento tra inflazione programmata ed inflazione reale sia superiore all'1%, le parti si incontreranno entro dicembre 1997.

Nel caso in cui atti legislativi e/o accordi tra parti sociali prevedano soluzioni diverse da quelle previste dal presente CCNL, le parti firmatarie armonizzeranno, sulla base del principio di salvaguardare condizioni economiche omogenee tra le imprese, quanto previsto dal presente contratto con le soluzioni generali maturate per l'universo del mondo del lavoro dipendente.

LC
A

R
of
for
A

+

del
A
A

PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Le parti concordano di istituire una Commissione Paritetica di studio con il compito di verificare, nel quadro della riforma del sistema pensionistico e della normativa in materia di previdenza complementare, soluzioni settoriali coerenti con la normativa legislativa generale.

Pertanto, le parti si incontreranno entro il mese di gennaio 1997, al fine di definire le modalità di utilizzo di tale normativa, con particolare riferimento agli aspetti contributivi.

SICUREZZA DEL LAVORO

All'atto della stesura definitiva del presente CCNL verrà definito, con protocollo a latere, il recepimento di accordi in materia di ambiente e sicurezza del lavoro, attuativi del Decreto Legislativo 626/94 e successive integrazioni e modificazioni.



A collection of handwritten signatures and initials, including a large signature at the bottom right and several smaller ones scattered across the page.